

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 23 maggio 1972 DI CONVOCAZIONE

N. 1186 prot.
 N. 1 dell'O.d.G.
 N21 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione".

L'anno millenovecentosettantadue..... il giorno ventitrè..... del mese di maggio.....
 alle ore 10,00., in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli
 segretario sigg. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. f. f. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	si	
3) Andretta avv. Aurelio	si		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge sull'istituzione del servizio di tesoreria della Regione.

Da la parola al relatore per la prima Commissione Consiliare Permanente avv. Margiotta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

A norma dell'art. 70 dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione.

Approvato con votazione palese, all'unanimità.

Art. 2

Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 92 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7/3/1938 n. 141, esercente l'attività nel territorio della Regione che amministra fondi di terzi per un importo non inferiore a 500 miliardi di lire ed avente un patrimonio non inferiore a 5 miliardi di lire.

Approvato con votazione palese, a maggioranza.

Art. 3

La Giunta Regionale per l'affidamento del servizio predispose apposito capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispose la convenzione. Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollentino Ufficiale della Regione.

Approvato con votazione palese, a maggioranza.

Art. 4

La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

Approvato con votazione palese, all'unanimità.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno sesto della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese, all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza con voti espressi ed accertati peralzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge sull'istituzione del servizio di tesoreria della Regione, nel testo che segue composto di n. 5 articoli:

Art. 1

A norma dell'art. 70 dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione.

Art. 2

Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 92 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge

73/1938 n. 141, esercente l'attività nel territorio della Regione che amministra
fondi di terzi per un importo non inferiore a 500 miliardi di lire ed avente un pa
trimonio non inferiore a 5 miliardi di lire.

Art. 3

La Giunta Regionale per l'affidamento del servizio predispone apposito capi
tolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone la convenzione. Il capitolato
speciale è parte integrante della convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino ufficia
le della Regione.

Art. 4

La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dal Presidente della
Giunta Regionale o da un suo delegato.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60
dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bol
lettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


F. To Finocchiaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

25 MAG. 1972



B. S. G.
(Dott. Prop. Pasquale Donzito)

P. Donzito

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N. 1160/22702

Bari, 24 giugno 1972

VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana e con richiamo alla nota di questo Commissariato avente pari numero e data del presente visto.

Il Commissario del Governo - f/to Pignataro.

P. S. C.
(Dott. Fed. Pasquale Donvito)

